



data ..... numero di protocollo .....  
 Ripartizione Prevenzione e Protezione / X.3  
 posizione .....

Ai Presidenti delle Scuole  
 Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari  
 Ai Presidenti/Direttori dei Centri  
 Al Direttore dell'Orto Botanico  
 Al Presidente dell'Azienda Agraria e Zootecnica  
 Ai Capi Ripartizione  
 Ai Capi Ufficio

**Trasmessa a mezzo protocollo informatico**

Agli ASPP/ASPPL (di cui all'elenco allegato A)  
 Agli RLS (di cui all'elenco allegato B)  
 p.c. Alle OO.SS. (di cui all'elenco allegato C)

**Trasmessa a mezzo pec**

**Oggetto:** regole di controllo degli accessi a partire dal 1° febbraio 2022.

Come già comunicato con nota prot. PG/2022/0006510 del 21/01/2022, il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, all'art. 2 comma 1 lett. a), ha introdotto l'obbligo, dal **1° febbraio 2022**, del possesso del green pass rafforzato **per il personale delle università**.

Come chiarito nella Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n.1199 del 25/01/2022, la disposizione in esame è da considerarsi obbligatoria per il **personale strutturato**, docente e non docente, legato all'Ateneo con un rapporto a tempo indeterminato o determinato, di tipo subordinato.

Pertanto, per il **personale non strutturato** (per tale intendendosi, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: i docenti a contratto, gli assegnisti e i borsisti di ricerca, i tirocinanti, i titolari di contratto di collaborazione per didattica e ricerca, i collaboratori coordinati e continuativi, il personale degli Enti di ricerca che operano nelle università attraverso convenzioni) e per **gli studenti** resta, invece, l'obbligo del possesso del green pass base, conformemente alle indicazioni fornite in precedenza.

Si ribadisce che per il **personale esterno di ditte appaltatrici** (tra questi vengono riportati a titolo esemplificativo gli addetti alle pulizie, alle mense, ecc.) non si applica l'obbligo del green pass rafforzato, ma valgono esclusivamente le già vigenti disposizioni relative al green pass base, ferma restando l'applicazione del Green pass rafforzato, a partire dal **15/02/2022 e fino al 15/06/2022**, per le categorie previste all'art.1 del DL. n.1 del 7 gennaio 2022 (ossia soggetti ultra cinquantenni o che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del suddetto DL, fermo il termine del 15 giugno 2022).

Si ricorda, inoltre, che il green pass rafforzato è previsto, già a partire dal 10 gennaio, **per l'utenza esterna** che acceda a **mostre, musei e altri luoghi della cultura (compresi archivi e biblioteche) e dovrà essere richiesto per la partecipazione a convegni e a congressi** (rif. tabella aggiornata delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato"<sup>1</sup>). **Tale previsione non si applica agli studenti e soggetti ad essi assimilabili.**

<sup>1</sup>[https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella\\_attivita\\_consentite.pdf](https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf)

Va precisato, inoltre, che la verifica e la validità della certificazione verde variano a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata. In particolare:

1. IN CASO DI **VACCINAZIONE**:

- a) per la prima dose la Certificazione avrà validità a partire dal 15° giorno dalla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- b) per le dosi successive alla prima e vaccinazione a seguito di guarigione, la Certificazione sarà valida per 6 mesi dalla data di vaccinazione;

2. NEI CASI DI **GUARIGIONE DA COVID-19**:

- a) se si è contratta l'infezione Covid-19 senza essere vaccinati, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l'emissione del certificato di guarigione e varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato;
- b) se si è contratta l'infezione Covid-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l'emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato;
- c) se si è contratta l'infezione Covid-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino oppure dopo il completamento del ciclo vaccinale primario oppure dopo la dose di richiamo (booster), la Certificazione è generata entro il giorno seguente l'emissione del certificato di guarigione. Questa nuova Certificazione verde COVID-19 per guarigione post vaccinazione è valida per 6 mesi dalla data del certificato di guarigione;

3. NEI CASI IN CUI E' RICHIESTO IL GREEN PASS BASE SI FA PRESENTE CHE CON IL **TAMPONE NEGATIVO**<sup>2</sup> LA CERTIFICAZIONE SARA' GENERATA IN POCHE ORE E AVRA' VALIDITA' DI:

- a) 48 ore dall'ora del prelievo in caso di test antigenico rapido;
- b) 72 ore dall'ora del prelievo in caso di test molecolare.

Nei casi 1. e 2. la certificazione cessa di avere validità<sup>3</sup> qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

In materia di **equipollenza** delle certificazioni verde COVID-19, restano valide le indicazioni contenute nella nota PG/2021/0093074 del 28/09/2021. A tal proposito si riporta un link alle faq del governo per eventuali futuri aggiornamenti alle disposizioni vigenti: <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#pvaccinatestero>.

Si rammenta che gli obblighi di cui sopra non si applicano *ai soggetti esenti*<sup>4</sup> in possesso del relativo certificato (conforme alle disposizioni della Circolare ministeriale n. 35309 del 4 agosto 2021) da esibire agli ingressi in alternativa al green pass.

Si segnala, altresì, che ai sensi dell'art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 1-ter del DL 111/2021, nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale per qualche problema di natura amministrativa o informatica, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il rilascio del Green Pass.

<sup>2</sup> Il green pass deve essere valido al momento dell'accesso e può scadere durante l'orario di permanenza, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

<sup>3</sup> A tal proposito si riporta il link alle faq del governo in materia di **revoche**: <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#revoche>

<sup>4</sup> <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#esenzioni>

I controlli sul green pass dovranno essere effettuati, attraverso l'app "VerificaC19", nel rispetto delle disposizioni anti-Covid (mascherine, distanziamento, anti-assembramento, ecc.) e delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021. Il personale deputato al controllo è stato già formalmente individuato tra gli operatori del servizio di vigilanza e di portierato. La verifica sarà effettuata in prossimità dei varchi di accesso in modo da assicurare, nel tempo, il controllo di tutto il personale.

Si chiede di dare ampia diffusione alla presente, in particolare presso i docenti e i RADRL che sono stati formalmente autorizzati ad effettuare controlli a campione circa il possesso del Green Pass ed al personale delle ditte esterne incaricate dei controlli in parola.

**IL RSPP**  
ing. Maurizio PINTO

Ripartizione Prevenzione e Protezione  
Il Dirigente: ing. Maurizio Pinto  
Per informazioni: Dott.ssa Tiziana Lucia Maione  
tizianalucia.maione@unina.it